

(All. note 2639/04) / *ben*



COMUNE DI NARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Piano Regolatore Generale/2002

Consulenti:

Studio Geologico:
dr. Geol. Domenico Craparo
dr. Geol. Calogero La Rocca

Studio Agricolo Forestale:
dr. Agr. Cancemi Salvatore
dr. Agr. Fontana Vincenzo
dr. Agr. Galleja Salvatore
dr. Agr. Giunta Salvatore
dr. Agr. Pachino Paolo



Norme di attuazione

ELABORATO
9.5

ELABORATO
D: _____ F: _____
VERIFICATO
D: _____ F: _____
APPROVATO
D: _____ F: _____
<i>Agrigento, li</i>

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Dott. Ing. VINCENZO RIZZO
Iscritto al N. 155 dell'Albo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Dott. Arch. Calogero Guadagnino
Iscritto al N. 23 dell'Albo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Dott. Arch. Calogero Palazzotto
Iscritto al N. 504 dell'Albo

I Progettisti

Vincenzo Rizzo

(dott.ing. Vincenzo Rizzo)

Calogero Guadagnino

(dott.arch. Calogero Guadagnino)

Calogero Palazzotto

(dott.arch. Calogero Palazzotto)

COMUNE DI NARO

P.R.G. / 2002

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA URBANISTICA

La disciplina urbanistica ed edilizia in tutto il territorio Comunale é regolata dalle presenti norme di attuazione del Piano Regolatore di Naro nel seguito brevemente denominato P.R.G./2002 ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche statali e della Regione Siciliana.

ART. 2

FINALITA'

Le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole del P.R.G./2002 sono integrate dalle presenti norme di attuazione.

ART. 3

DEROGHE

I poteri di deroga previsti dalle presenti norme di attuazione del PRG/2002 possono essere esercitati nei casi di edifici ed impianti pubblici o d'interesse pubblico, sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 Dicembre 1955 n° 1357 e dall'art.7 della L.R. 11.4.1981 n° 65.

L'autorizzazione della deroga é accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 4

DEFINIZIONI

Le definizioni relative agli indici e parametri edilizi ed urbanistici ed alle modalità di intervento sono quelle indicate nel Regolamento Edilizio Comunale e di seguito riportati. Eventuali variazioni regolamentari si intendono automaticamente valide agli effetti della applicazione delle presenti

Norme di Attuazione.

- 1) Costruzione - Ai fini della presente normativa per "Costruzione" si intende:
 - qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale;
 - qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa ovvero unità utilizzabile in qual si voglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.
- 2) Ampliamento - Per "Ampliamento" si intende l'aumento dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare.
- 3) Soprelevazione - Per "Soprelevazione" si intende la estensione in senso verticale di tutta, o di parte, della costruzione esistente.
- 4) Ricostruzione - Per "Ricostruzione" si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa, demolita.
- 5) Sistemazione di aree per attività all'aperto - Si intende per "Sistemazione di Aree per Attività all'Aperto" il complesso delle opere per il modellamento di superfici all'aperto con l'esecuzione di recinzioni, muretti di contenimento, viali, aiuole, opere ornamentali (fontane, ecc.), piantumazioni, ecc.
- 6) Disposizione plano-volumetrica degli edifici - La disposizione plano-volumetrica degli edifici, che rappresenta uno degli elementi costitutivi degli strumenti urbanistici esecutivi del PRG, non deve necessariamente intendersi come rigida prefigurazione spaziale delle costruzioni.

Essa é definita in maniera flessibile e tale da non fornire precise indicazioni volumetriche edilizie, ma da consentire un sufficiente grado di libertà tipologica ed espressiva nella successiva fase di progettazione architettonica. Più precise norme a riguardo saranno stabilite nelle norme dei singoli strumenti attuativi.
- 7) Superficie stradale (SS) - Per "Superficie stradale" si intende ogni porzione di territorio percorribile dagli autoveicoli o dai pedoni, incrementata dalle banchine, marciapiedi e cunette ove queste costituiscono allargamento della piattaforma stradale, con esclusione delle scarpate.
- 8) Attrezzature (s) - Le attrezzature urbanistiche si distinguono in:
 - attrezzature di quartiere classificate secondo l'art. 3 del D.M. 2.4.1968;
 - attrezzature di interesse generale classificate come zone omogenee F del D.M. 2. 4. 68.

- 9) Superficie per attrezzature di quartiere (sa) - Si intende per "Superficie per Attrezzature di Quartiere" ogni porzione di isolato destinata a scuola, edifici di interesse comune, sport o a parchi (verde pubblico attrezzato) ed a parcheggi pubblici, questi ultimi diversi da quelli previsti dall'art. 31 della legge regionale n° 21 del 26.5.1973 e successive modifiche.
- 10) Superficie edificabile (Se) - Si intende per "Superficie Edificabile", agli effetti dei computi delle edificabilità, la superficie libera del lotto.
- 11) Superficie minima del lotto (mq) - Per "Superficie Minima del Lotto" si intende quella relativa all'area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico attuativo, l'area minima in cui è possibile intervenire.
- 12) Superficie coperta di un edificio (mq.) - Per "superficie coperta di un edificio" si intende l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale, dell'edificio, con l'esclusione delle parti aggettanti come balconi, pensiline, porticati se di uso pubblico o condominiale, sporti di gronda ecc.
- 13) Volume (V) – Si definisce volume ai sensi dell'art. 17 della L. 6/8/67 n. 765 il volume totale del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato in tutta la sua consistenza secondo il progetto approvato.

Inoltre, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 501 del 14/04/69 al punto 3 comma b), ai sensi del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciò che è realizzato fuori terra, nonché la parte di volume interrato eventualmente destinato a residenze, ad uffici e ad attività produttive con la sola esclusione dei volumi tecnici e dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo.

Si definisce Piano Seminterrato quel piano il cui pavimento si trova a quota non inferiore a mt. 1,50 dal Piano marciapiede o di campagna.

Sono esclusi dal computo del volume tutti i volumi tecnici entro e fuori terra purché contenuti entro i limiti strettamente necessari.

Sono esclusi altresì dal calcolo del volume sottotetti non praticabili e quelli non abitabili le cui falde hanno pendenza inferiore al 30%, i porticati o porzioni di essi, se pubblici o di uso pubblico, risultante da atto d'obbligo unilaterale del concessionario, i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale.

Nelle coperture a tetto i volumi tecnici devono rientrare il più possibile all'interno delle coperture stesse, mentre nel caso di coperture a terrazzo deve essere prevista una soluzione architettonica unitaria.

- 14) Indice di fabbricabilità territoriale (It) (mc/mq). – E' il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al precedente punto 13), realizzabile in una zona dello strumento urbanistico vigente destina a insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari ad esso definiti.

- 15) Indice di fabbricabilità fondiario (If) (mc/mq). - E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al comune.
- 16) Fronte - Per "fronte" di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale, relativa alle porzioni di facciata più esterna, con esclusioni di sporgenze di qualsiasi tipo, che abbiano esclusivamente una funzione esclusivamente ornamentale.
- 17) H max - Altezza delle fronti di un edificio (m) - Per "altezza delle fronti di un edificio" si intende la differenza di quota tra; la linea di terra, definita dal piano stradale (o dalla più bassa sistemazione esterna di cui al progetto approvato nel caso risulti al di sotto del livello stradale), interessato dalla facciata che si considera; il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto.

Nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 30%, l'altezza va misurata fino ai due terzi della proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno. Se l'edificio é coperto a terrazzo l'altezza é data dalla differenza di quota tra: la linea di terra, definita dal piano stradale (o dalla più bassa sistemazione esterna di cui al progetto approvato nel caso risulti al di sotto del livello stradale interessato dalla facciata che si considera, la linea superiore definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, quando questo ha un'altezza superiore a m. 0,90 o del piano di calpestio del medesimo terrazzo.

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, dagli strumenti urbanistici, o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei singoli volumi tecnici. Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e mistilinei, per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non può superare del 20%, ovvero di due metri, l'altezza massima consentita.

Se la costruzione é terrazzata, l'altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per singole parti, sempre che queste ultime siano formalmente individuabili e purché l'arretramento delle stesse rispetto alle sottostanti non sia inferiore a m.4,00.

Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di campagna originario, superare in sbancamento i m. 5,00; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno stesso.

